

Oggetto:REALIZZAZIONE DEL PROGETTO "ORME" EX L.45/99-
APPROVAZIONE DELLO SCHEMA DI CONVENZIONE CON IL PARTNER
ATTUATORE.

LA GIUNTA COMUNALE

- ◆ Vista la relazione del Settore Servizi alla persona e promozione sociale e gli allegati A1 e A2 che si intendono far parte integrante del presente atto;
- ◆ Visti i pareri espressi a norma dell'art. 49 comma 1 del D.Lgs n .267 del 18/8/2000, come da foglio allegato;
- ◆ Richiamato l'art. n. 134 comma 4 del D.Lgs. n. 267 del 18/8/2000;
- ◆ Con voti unanimi espressi nelle forme di legge anche per quanto riguarda l'immediata eseguibilità della presente deliberazione;

DELIBERA

- 1) Di approvare la realizzazione del progetto ORME e di accettare il contributo assegnato di Euro 62.000,04 da introitare al Tit. 2 Cat.2 Ris.115 cap. 270/00 "Contributo Regionale Fondo nazionale Lotta alla Droga L.45/99" del Bilancio 2004.
- 2) Di approvare l'allegato schema di Convenzione da sottoscrivere con CS&L consorzio sociale s.c. a r.l. di Cavenago di Brianza (Mi) che consente di delegare e regolamentare l'attuazione del Progetto ORME;
- 3) di dare atto che alle liquidazioni previste dalla convenzione si provvederà mediante ordinanza sulla base delle spese sostenute e documentate secondo le modalità stabilite dalla Convenzione;
- 4) di dare atto che la quota parte di cofinanziamento per il Comune di Sesto S. Giovanni è stata quantificata in Euro 2730,42 di spese vive da impegnare con il presente atto;
- 5) di impegnare la somma complessiva di Euro 64.730,46 al Tit. 1 Funz. 10 Serv. 02 Cap. 2094 "Fondo nazionale lotta alla droga Legge 45/99 anno 2001" del Bilancio 2004 che presenta la voluta disponibilità; (reg. 2004/2776-3718-3719)
- 6) di dare atto che il Responsabile del procedimento è il Funzionario Responsabile Rag. A.Meneghelli.

RELAZIONE

Premesso che:

La Giunta Comunale, con deliberazione n°285 del 14/09/2004, ha approvato il rinnovo dell'accordo di programma già attivo dal 1999 e sottoscritto dai Comuni di Bresso, Cinisello Balsamo, Cologno Monzese, Cusano Milanino, Cormano, Sesto San Giovanni, per la elaborazione e la realizzazione di progetti ed interventi, di cui alla legge 309/91, finanziati dalla Legge 45/99 " Disposizioni per il Fondo Nazionale di intervento per la lotta alla droga e in materia di personale dei servizi

per le tossicodipendenze” in accordo e collaborazione con il Dipartimento dipendenze dell’ASL Mi3 e i servizi Sert e Noa.

Questo accordo vede nel ruolo di Enti Capofila il Comune di Cormanico per i progetti dell’Area Prevenzione e il Comune di Sesto San Giovanni per i progetti di Area Reinserimento, con delega a Guido Bozzini, direttore del Settore Servizi alla Persona e promozione sociale.

Preso atto che:

La Regione Lombardia con D.g.r. N. 7/15452 del 5/12/03 ha ripartito le risorse del fondo nazionale per le politiche sociali per l’esercizio finanziario 2003 per l’Asl della Provincia di Milano 3 Monza e con Decreto della Direzione Generale Famiglia e Solidarietà Sociale n. 21968 del 5/12/2003 ha impegnato e contestualmente liquidato i fondi anno 2003 da assegnare all’ AslMi 3 per il finanziamento complessivo delle leggi di settore.

Che in data 30/04/04, è stato presentato all’ Asl Mi3 di Monza il progetto dal titolo “ORME” in seguito approvato e cofinanziato con delibera del Commissario Straordinario Asl Mi3 n. 355 del 23/06/04, che ha ricevuto un contributo Euro 62.000,04 fronte di un costo complessivo di Euro 101.802,42 . Il progetto prevede infatti una parte di cofinanziamento da parte dei Comuni aderenti all’accordo e degli operatori dei Servizi del Dipartimento Dipendenze dell’Asl , che si esprime in

- monte ore a carico del personale enti locali e Asl per le attività di coordinamento generale e, per il Settore Servizi alla Persona del Comune di Sesto, titolare, per la responsabilità di progetto, il controllo amministrativo, la rendicontazione e i rapporti con l’Asl;
- parte destinata alle attività di reinserimento previste da “Orme”, come contributo ai progetti individuali di orientamento e avvio al lavoro /tirocinio;
- parte come valorizzazione dello spazio messo a disposizione per le attività con gli utenti presso i locali dell’amministrazione comunale di via Falck 44.

Preso atto che, in data 14/09/04 l’ASL n.3 di Monza, dipartimento Assi, ha stipulato un Protocollo con questa Amministrazione in cui si impegna a erogare il finanziamento accordato e affiancare l’Ente beneficiario per tutta la durata del progetto, promuovendo momenti di verifica e confronto sulle finalità e gli obiettivi raggiunti, compreso il monitoraggio delle spese;

Preso atto che la quota di cofinanziamento per le attività di formazione e inserimento al lavoro degli utenti del Comune di Sesto S. Giovanni, quantificata in fase di coprogettazione, è pari a Euro 2.730.42 , oltre alla quota di Euro 7.500,00 per la copertura di n. 3 postazioni di inserimento lavorativo per gli utenti sestesi del progetto, in collaborazione con il Sisl (Servizio Inserimenti Socio Lavorativi del Comune) utilizzando la copertura finanziaria approvata con deliberazione di Consiglio Comunale n. 38 dell’11/03/2002;

Preso atto che il progetto “ORME” segue e completa i precedenti, progettati e realizzati con professionalità e competenza, con alto grado di soddisfazione rispetto alla collaborazione tra i comuni e il personale tecnico e amministrativo messo in campo da CS&L consorzio sociale s.c. a r.l., individuato dal 2000 quale ente gestore in convenzione;

Con il presente atto, si propone:

- di approvare la realizzazione progetto “ORME”, cofinanziato dalla regione Lombardia accettando il finanziamento dall’ Asl Mi 3 di Euro 62.000,04, stabilito con deliberazione n. 355 del 23/01/2004 e successivo protocollo di impegno Asl Mi 3;

- di rinnovare il partenariato in convenzione con il medesimo soggetto attuatore approvando lo schema della Convenzione da stipulare (di cui si allega copia indicata come Allegato 2), con CS&L Consorzio sociale s.c. a r.l. con sede legale a Cavenago di Brianza -Mi, che comporterà una spesa complessiva di Euro 64.730,46 comprensiva del cofinanziamento regionale di Euro 62.000,04 più 2.730,42 di spese vive, oltre alla quota di autofinanziamento del Comune di Sesto S.Giovanni già coperta dal Servizio Sisl pari a Euro 7.500,00.

Sesto San Giovanni, 29/09/04

Visto: si concorda

IL FUNZIONARIO

(Rag. A. Meneghelli)

U.O.PROGETTI

LA RESPONSABILE

Sig.ra M.Grazia Bonazzi

SCHEMA DI CONVENZIONE PER L’AFFIDAMENTO A CS&L CONSORZIO SOCIALE s.c. a r.l. di Cavenago di Brianza DELLA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO DENOMINATO “Orme: nuovi stili del modello Officine Spif per la mediazione”

Premesso che il Comune di Sesto San Giovanni, al fine di creare opportunità di lavoro per le persone svantaggiate indicate nell’art. 4 Legge 381/91 e successive modificazioni, in applicazione dei principi contenuti nella L. 45/99 *“Disposizioni per il Fondo Nazionale di intervento per la lotta alla droga e in materia di personale dei servizi per le tossicodipendenze”*, nell’art. 7 paragrafo b) della L.R. 16/93 per la “fornitura di beni e servizi diversi da quelli socio sanitari ed educativi”, dell’art. 5 comma 5 della L.R. 14/97, stipula la presente convenzione con il consorzio sociale CS&L s.c a.r.l. di Cavenago Brianza.

-che il Comune di Sesto San Giovanni ha presentato, quale Ente capofila, il Progetto denominato **“Orme: nuovi stili del modello Officine Spif per la mediazione”**, progettato in collaborazione con i Comuni di Bresso, Cinisello Balsamo, Cologno Monzese, Cusano Milanino, Cormano, con l’ASL della Provincia di Milano n. 3 (Ser.T e NOA di Sesto San Giovanni e Cinisello Balsamo) e con il Consorzio Sociale Cascina Sofia e Lavorint ,denominato CS&L s.c. a r.l.;

-vista la deliberazione di Giunta Regionale n°. 7/15452 del 5/12/2003 e contestuale decreto n.°21968 ,vista la deliberazione del commissario Straordinario Asl3 di Monza n. 355 del 23/06/04 con cui si approva il piano di finanziamento e la graduatoria dei progetti presentati, assegnandogli un finanziamento di Euro 62.000,04;

-che il progetto prevede un cofinanziamento pubblico di Euro 39.802,38 , suddiviso

tra

--ore operatori dei Comuni e del personale Asl, in particolare per il Settore Servizi alla Persona e promozione sociale del Comune di Sesto S.Giovanni per la responsabilità di progetto, il controllo amministrativo, la rendicontazione e i rapporti con l'Asl;

-- utilizzo di uno spazio pubblico in via Falck 44 per le attività con i beneficiari del progetto

--altre risorse finalizzate anche all'integrazione delle attività di inserimento lavorativo da parte dei Comuni (per un importo complessivo pari a Euro 27.230.42);

-che è stato siglato un Protocollo d'impegno con l'Asl 3 di Monza in data 14/09/2004 finalizzato alla collaborazione per la realizzazione del Progetto stesso che stabilisce le modalità di cofinanziamento;

-che con l'affidamento al Consorzio Sociale CS&L s.c. a r.l. il Comune si propone di realizzare le attività progettuali previste e finanziate per l'anno 2004, il cui obiettivo principale è quello di favorire il reinserimento sociale e/o lavorativo di persone con vissuto di tossicodipendenza (in carico ai Ser.T) e alcooldipendenza (in carico ai NOA).;

-che la scelta del convenzionamento con il Consorzio Sociale CS&L s.c. a r.l. è motivata dal fatto che il presente progetto è strettamente collegato, ai due precedenti (Officine Spif e Spazio Spif II attualmente in corso) realizzati da maggio 2000 a giugno 2004, con gli stessi partner attuatori;

VISTI

- Gli articoli 1,2,3,4,5,8 e 9 della L. 381/91;
- l'art. 20 della L. 52/96;
- gli articoli 7, 8, 9, 10 della L.R. 16/93
- l'articolo 7 della L.R. 14/97,
- visto il Progetto Spazio Spif III approvato
- visto l'allegato 1 sintesi del Progetto operativo
- visto l'allegato 2 sintesi tabelle costi

ciò premesso;

-tra il Dott. Guido Bozzini nato a Piacenza il 4 agosto 1947, domiciliato per la carica che ricopre in Sesto San Giovanni, Piazza della Resistenza, 5, dirigente, che interviene al presente atto in rappresentanza del Comune di Sesto San Giovanni,

con sede in Sesto San Giovanni, Piazza della Resistenza 5, codice fiscale 02253930156, P.I.00732210968, nella sua qualità di Direttore del Settore Servizi alla Persona e promozione sociale, autorizzato alla stipulazione dei contratti in forza della qualifica rivestita (di seguito indicato come *Comune*);

-e il Dott.Marco Forlani, nato a Milano il 27/08/65, domiciliato per la carica che ricopre in Cavenago di Brianza strada Comunale Basiano Cavenago, che interviene al presente atto con delega scritta del Presidente, Gian Carlo Brunato, nella sua qualità di rappresentante di CS&L Consorzio Sociale s.c. a r.l. codice fiscale e partita IVA 02239200963, con sede in Cavenago di Brianza strada Comunale Basiano-Cavenago, iscritta nel Registro delle Cooperative presso la Prefettura di Milano nella Sezione Cooperative Sociali con il numero 197 e all'Albo delle Cooperative Sociali presso la Regione Lombardia nella Sezione "C" con il numero 10 (di seguito indicato come il Consorzio)

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE:

Art. 1 di affidare al Consorzio Sociale CS&L s.c. a r.l. di Cavenago Brianza la realizzazione del Progetto denominato *ORME*, finanziato con il Fondo per la lotta alla droga ex L. 45/99; con l'incarico di organizzare e gestire tutte le attività e le funzioni previste nel Progetto, che si allega come parte integrante della presente Convenzione;

Art. 2 che le attività relative si svilupperanno per la durata massima di 12 mesi con inizio il 30 /09/ 2004;

Art. 3 Il Consorzio Sociale si impegna:

a) alla realizzazione del Progetto (vedi allegato 1) attivando gli interventi sottoindicati in sintesi, e secondo le modalità concordate con il Comune:

- ❑ realizzazione di attività di informazione e orientamento
- ❑ realizzazione di attività di mediazione socio – lavorativa
- ❑ collaborazione con i Servizi Asl preposti e con i servizi sociali comunali
nell'elaborazione di progetti individuali a favore dei candidati
all'inserimento lavorativo, ricerca socio – economica, accompagnamento e monitoraggio delle esperienze di inserimento lavorativo per n. 10 tirocini formativi con possibilità integrazione e/o trasformazione in borsa lavoro, avvalendosi del cofinanziamento stabilito dai Comuni attivi sul progetto.
Un esperto designato dal Consorzio, in collaborazione con l'educatore del servizio Asl competente (Sert, Noa), che valuta l'idoneità all'inserimento

nel progetto e propone i candidati al tirocinio formativo o borsa lavoro anche tenendo conto delle segnalazioni provenienti dai servizi comunali, predisporrà un progetto personalizzato di orientamento, sostegno e accompagnamento al tirocinio formativo o alla borsa lavoro con le modalità e gli strumenti predisposti nel progetto generale.

- realizzazione di attività di aggregazione- animazione presso lo Spazio Officine Spif e in altre sedi. **b)** al rispetto del “Preventivo delle spese”, anche per quanto riguarda l’entità massima delle spese delegate, come specificato nello schema di spesa (allegato 2) **c)** ad avvalersi, per la realizzazione delle attività sopraelencate, delle figure professionali indicate al paragrafo 44 del progetto:

n.1 coordinatore- responsabile di progetto n.1 responsabile scientifico

n 3 esperti della mediazione socio-lavorativa n.1 operatore amministrativo.

d) a organizzare l’attività formativa, di socializzazione e lavorativa impiegando in essa persone in condizione di svantaggio come previsto dall’art. 4 della Legge 381/91; **e)** a impiegare per l’espletamento delle attività, oggetto della convenzione, operatori in possesso dei requisiti di professionalità utili alla corretta gestione dell’attività. Gli operatori essere indicati in un elenco debitamente sottoscritto e contenente tutte le informazioni possibili a definire la posizione e professionalità di ognuno (figura professionale, qualifica, livello, titolo di studio ecc.). Il consorzio si assume la responsabilità in merito alla veridicità dei dati riportati;

f) a nominare quale responsabile dello svolgimento delle attività il Dott. Marco Forlani quale responsabile Scientifico - e la Dott.ssa Laura Fazi coordinatrice responsabile dell’equipe operativa di progetto. **g)** ad assicurare lo svolgimento del servizio nel rispetto di tutte le norme vigenti in materia di prevenzione infortuni ed igiene del lavoro; **h)** ad assumersi qualsiasi responsabilità ed oneri nei confronti di terzi nei casi di mancata adozione di quei provvedimenti utili alla salvaguardia delle persone e degli strumenti coinvolti, sollevando il Comune da qualsiasi responsabilità relativa alla gestione del servizio. **i)** a trattare con la dovuta riservatezza tutte le informazioni relative alle situazioni soggettive delle persone inserite nell’attività lavorativa rispettando la Legge 675/96; **l)** a seguire e rispettare le indicazioni e le modalità esecutive ed ogni altro criterio operativo previsti dagli allegati ; **m)** a trasmettere all’Ente capofila, in modo regolare e periodico, da concordare secondo necessità, l’elenco aggiornato delle persone svantaggiate inserite nel progetto

nonché copia della Convenzione stipulata con enti o aziende per l'inserimento in tirocinio formativo, completa dei dati relativi al responsabile del tirocinio individuato dall'azienda e al beneficiario, alla durata del rapporto, alle mansioni e modalità di svolgimento del tirocinio formativo, e la retribuzione concordata; **n)** a gestire tutti gli aspetti amministrativi, assicurativi e di segreteria relativi a: rimborso per gli utenti che svolgeranno il tirocinio/borsa lavoro

- pagamento della copertura infortunistica attraverso il competente Istituto INAIL
- compilazione dei modelli Cud

Art. 4 Ai fini della regolare realizzazione del Progetto, nonché della corretta esecuzione della presente Convenzione, il Consorzio dichiara sotto la propria responsabilità:

- * di essere edotto del contenuto delle disposizioni normative, provvedimenti e circolari ministeriali e regionali in materia, avendone prima d'ora preso specifica visione, di impegnarsi a rispettarle ed a adeguarsi alle stesse ed a quelle da emanare per le parte eventualmente non conformi del Progetto inizialmente presentato;
- * che l'atto costitutivo e lo Statuto vigenti sono quelli allegati alla Convenzione;
- * ai fini di una corretta determinazione e liquidazione dei contributi pubblici alla realizzazione del Progetto, di non percepire contributi od altre sovvenzioni da organismi pubblici per le stesse azioni e per gli stessi destinatari previsti nella presente Convenzione;
- * di non trovarsi in alcuna condizione che preclude la partecipazione a contributi pubblici ai sensi delle vigenti disposizioni antimafia.

Art. 5 Al fine di consentire la corretta e regolare realizzazione delle attività assegnate il Consorzio si impegna a provvedere a tutte le anticipazioni finanziarie necessarie per lo svolgimento delle stesse previste nel Progetto per la parte a lui delegata.

Art. 6 Il Comune si impegna, subordinatamente al rispetto da parte del Consorzio degli obblighi previsti nella presente convenzione, a) corrispondere la somma complessiva di Euro 62.000,04 = Iva inclusa, se e in quanto dovuta, come da progetto approvato e finanziato dalla Regione Lombardia; **b)** ad assumere a proprio carico, in aggiunta alle assicurazioni obbligatorie, idonee assicurazioni volontarie finalizzate a garantire il risarcimento dei danni che, nell'espletamento dell'attività formativa dovessero derivare ai partecipanti e/o terzi (responsabilità civile); **c)** ad

effettuare il pagamento del compenso al Consorzio mediante accredito sul c/c n. 15886/1 intestato a CS&L consorzio sociale s.c. a r.l. aperto presso Agenzia Cariplo di Sesto S.Giovanni, Via Dante n.4 sul c.c. 158861/98 cod. ABI 3069 CAB 20708, previa acquisizione del parere favorevole del Responsabile del Progetto, con le seguenti modalità:

1- l'erogazione del primo acconto, pari al 40% dell'importo previsto dalla presente Convenzione a seguito dell'autocertificazione di avvio di attività ed avverrà entro 30 giorni dalla firma del presente atto; 2- l'erogazione degli acconti successivi, nel numero massimo di due e di importo massimo pari al 20% cadauno dell'importo previsto dalla presente Convenzione, a tre e sei mesi dall'avvio attività, previa richiesta, accompagnata da specifica relazione che documenti l'avvenuto utilizzo delle risorse precedentemente erogate al Consorzio e a condizione dell'avvenuto trasferimento di ulteriori risorse (acconti e saldo) da parte della Regione Lombardia;

d) al riconoscimento definitivo delle spese sostenute dal Consorzio che, indipendentemente dal versamento provvisorio degli acconti di cui al successivo punto 9, sarà subordinato al verificarsi delle seguenti circostanze: * accertamento dell'effettivo sostenimento a carico del Consorzio delle spese inerenti il Progetto e previste nel preventivo in allegato, che sottoscritto per accettazione dal Consorzio fa parte integrante della presente Convenzione; * accertamento dell'idoneità della documentazione prodotta a comprovare con precisione l'entità delle spese, la loro congruità e l'avvenuto completo pagamento. **e)** a erogare il saldo, nella misura del restante 20%, ad attività ultimate, secondo le risultanze della verifica amministrativa - contabile svolta dal *Comune*. Tale verifica dovrà avvenire entro tre mesi dalla presentazione di:-dettagliata relazione conclusiva sulla gestione dell'attività svolta e sui risultati conseguiti; -modulo "consuntivo delle spese", con allegata la documentazione contabile delle spese sostenute previa verifica del livello degli obiettivi conseguiti e controllo documentale e sostanziale di costi inerenti l'esecuzione del Progetto, purché previsti nel preventivo originario. .

Art. 7 Il Consorzio si impegna a produrre, entro 30 giorni dal termine di ogni trimestre, apposita autocertificazione delle spese effettivamente sostenute, Iva inclusa, se e in quanto dovuta, corredata dalle copie della documentazione di spesa relativa al trimestre precedente, La mancata presentazione della suddetta dichiarazione nei termini sopra indicati comporta la non riconoscibilità delle spese

eventualmente sostenute nel periodo di riferimento.

Art. 8 A garanzia della regolare esecuzione dell'attività/fornitura di beni la cooperativa costituirà una cauzione di Euro 1860,00 (milleottocentosessanta) pari al 3 % dell'importo annuo mediante fidejussione rilasciata da idoneo istituto valida per la durata della convenzione che verrà restituita 30 giorni dopo la scadenza;

Art. 9 La presente convenzione può essere risolta dai due contraenti nei casi di mancato rispetto delle prescrizioni contrattuali dovute a: - grave inadempimento della cooperativa; - ritardato pagamento del corrispettivo da parte dell'Ente per oltre tre mesi;

Entrambi i contraenti possono risolvere il presente contratto qualora a seguito di contestazione scritta degli addebiti una delle parti persista nelle inadempienze rilevate.

Art. 10 Un collegio arbitrale composto da un rappresentante dell'Ente, un rappresentante della

cooperativa ed un rappresentante del Servizio Cooperazione della Regione Lombardia dirimerà le controversie inerenti le presunte inadempienze delle parti;

Art. 11 Il Progetto dovrà essere realizzato dal *Consorzio* nel rispetto delle modalità, obiettivi e contenuti del Progetto stesso e del preventivo concordato con il *Comune*. Nel caso di alterazione sostanziale degli obiettivi e dei contenuti dell'intervento formativo rispetto al Progetto presentato così come da violazioni da parte del *Consorzio* alla normativa comunitaria, nazionale e/o regionale la presente Convenzione si intende risolta. Resterà in tal caso impregiudicato il diritto, da parte del *Comune*, alla restituzione delle somme erogate, non costituendo l'avvenuto pagamento forma alcuna di acquiescenza, neppure implicita, alla situazione determinatasi per l'inadempienza del *Consorzio*.

Art. 12 In caso di inosservanza degli obblighi, principali ed accessori, convenzionali e legali, derivanti dalla stipula del presente atto, il *Comune* procederà così come di seguito descritto. Nell'ipotesi di irregolarità relative alla gestione amministrativa e contabile nonché alla gestione degli interventi delegati, il *Comune* con il parere del responsabile del Progetto diffiderà il *Consorzio*, a mezzo lettera raccomandata A.R., affinché lo stesso provveda alla eliminazione delle irregolarità contestate. Nei casi più gravi, allorquando le irregolarità riscontrate siano tali da compromettere il corretto ed efficiente funzionamento dell'intervento o comunque il raggiungimento dell'obiettivo formativo prefissato, con il parere del Direttore e del

Responsabile del Progetto, il *Comune* può disporre, sempre a mezzo lettera raccomandata, la sospensione dell'attività formativa, indicando un termine per sanare le irregolarità. La sospensione provoca l'immediato disconoscimento di tutti i costi che venissero sostenuti per lo svolgimento dell'attività in pendenza della sospensione. Decorso inutilmente il termine assegnato nella diffida o nella comunicazione di sospensione di cui sopra, senza che il Consorzio abbia provveduto all'eliminazione delle irregolarità contestate, la presente Convenzione si intenderà risolta di diritto ai sensi e per gli effetti dell'art. 1456 c.c. e, in tal caso il Consorzio sarà obbligato alla restituzione immediata delle somme ricevute a titolo di contributo ed a rispondere nei confronti del *Comune* e dei terzi in base ai principi generali vigenti in tema di responsabilità contrattuale ed extra contrattuale.

Art. 13 Il Consorzio s'impegna, anche dopo la conclusione del Progetto, a:

I) rimborsare, risarcire e in ogni caso tenere indenne il *Comune*, per il quinquennio successivo, da ogni azione, pretesa o richiesta sia amministrativa, sia giudiziaria, conseguente alla realizzazione della parte del Progetto a lui delegata, che si manifesti successivamente alla conclusione del Progetto, medesimo e/o che trovi il suo fondamento in fatti o circostanze connesse all'attuazione del Progetto a lui delegata;

II) rimborsare pagamenti effettuati dal *Comune*, anche in via provvisoria, di somme rivelatesi ad un controllo in itinere o in sede di rendiconto, non dovute totalmente o parzialmente per carenza di presupposti formali o sostanziali o più semplicemente di adeguato riscontro probatorio documentale

Art. 14 Per tutte le comunicazioni e/o notificazioni previste dalla presente Convenzione e/o che comunque si rendessero necessarie in connessione con la medesima, sia in sede amministrativa che in sede contenziosa, il Consorzio elegge domicilio in Cavenago di Brianza Strada comunale di Basiano-Cavenago Eventuali variazioni del domicilio eletto, non preventivamente comunicate al *Comune* a mezzo di lettera raccomandata non saranno opponibili al *Comune* anche se diversamente conosciute.

Art. 15 La presente Convenzione è soggetta a registrazione solo in caso d'uso.

Letto, confermato e sottoscritto

Sesto San Giovanni,

Per il *Comune*
il Direttore del Settore
Servizi alla persona e promozione sociale
Rappresentante delegato

Per il Consorzio
il Legale

Le parti dichiarano inoltre di avere preso visione, valutato ed accettato espressamente ai sensi dell'art. 1341 2° comma c.c. gli articoli:

- 3 (Contenuti del Progetto ed essenzialità degli allegati)
- 4-5 (Dichiarazioni);
- 6 (Entità ed erogazione del contributo);
- 7 (Rispetto degli obblighi del *Delegato*);
- 8 (Cauzione);
- 9 (Procedure per inosservanza del *Delegato*)
- 10 (Collegio arbitrale)
- 11-12-13 (Comunicazioni);
- 15 (Registrazione in caso d'uso).

Per il *Comune*
il Direttore del Settore
Servizi e Persona e promozione sociale
Delegato

Per il Consorzio
il Legale Rappresentante